

L'ADESIONE AL REGIME DEI MINIMI E' ESERCITABILE ENTRO IL 31/12/2015

Con la legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) è stato introdotto, a partire dal 1° gennaio 2015, il nuovo regime forfettario.

La peculiarità del nuovo regime consiste nella modalità in cui viene determinato il reddito imponibile, ossia non come differenza fra ricavi e costi sostenuti per l'esercizio della propria attività, ma bensì applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile così determinato si applica un'imposta molto conveniente pari al 15 per cento, che sostituisce irpef, addizionali regionali e comunali.

Inoltre tale reddito determinato forfettariamente è ridotto di un terzo nei primi tre anni, ma solo nei casi in cui il contribuente abbia iniziato una nuova attività che non sia in ogni caso una mera prosecuzione di un'attività svolta in precedenza.

La Legge 11/2015, in vigore dal 1 marzo 2015, di conversione del cosiddetto Decreto Milleproroghe, ha previsto il ripristino, per tutto il 2015, del vecchio regime dei contribuenti minimi. Pertanto alla luce di tali disposizioni normative, fino alla fine di quest'anno, chi intende iniziare una nuova attività può ancora decidere se applicare sia il regime dei minimi che il regime forfettario.

Per valutare la convenienza di un regime rispetto all'altro è necessario analizzare diverse variabili come la tipologia di attività che si desidera esercitare, l'ammontare dei costi che si prevede di sostenere, tenendo presente che se si aderisce al regime forfettario qualunque costo è considerato indeducibile, o ancora il particolare regime contributivo previsto per alcune gestioni speciali dell' inps, come quella dei commercianti o degli artigiani.

Al regime dei cosiddetti "minimi" possono aderire le persone fisiche, imprese o professionisti, che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro e che contestualmente non abbiano avuto alle proprie dipendenze né lavoratori dipendenti, né collaboratori. Inoltre nel triennio solare precedente, per rientrare nel particolare regime di vantaggio fiscale, occorre non aver effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. Infine l'attività da esercitare non deve in ogni caso costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Anche il regime dei minimi è particolarmente vantaggioso perché prevede un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi (ricavi meno costi) e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, e si applica per il periodo d'imposta in cui ha inizio l'attività e per i successivi quattro.

Il DDL della Legge di Stabilità 2016 ha in previsione importanti modifiche al regime forfettario, che dal 2016 diventerà l'unico regime fiscale agevolato. Il testo presentato in aula dal governo prevede, tra gli aspetti positivi, l'innalzamento del limite dei ricavi e dei compensi che consentono l'accesso al regime forfettario, mentre fra quelli negativi, e per i soli soggetti esercenti attività d'impresa ed iscritti alla gestione artigiani e

commercianti presso l'Inps, è previsto che venga eliminata la possibilità di non applicare il minimale contributivo ai fini del versamento dei contributi. Quindi questi ultimi torneranno a pagare i contributi previdenziali in corso d'anno, sebbene la quota minima sia stata comunque ridotta del 35 per cento, salvo modifiche di testo in sede di approvazione definitiva del testo.

A nostro avviso l'aspetto più rilevante da tenere in considerazione, prima di operare la scelta fra un regime o l'altro, è però l'aspetto della prevalenza di una tipologia di reddito rispetto al lavoro dipendente o alla pensione percepita.

E' da tenere presente che per poter usufruire del regime forfettario il reddito da lavoro autonomo o di impresa deve superare quello da lavoro dipendente. In conseguenza di ciò se, ad esempio, un pensionato iniziasse un'attività imprenditoriale è molto difficile che egli possa usufruire del regime forfettario, mentre con il regime dei minimi, non dovendo operare il confronto, potrebbe invece beneficiare per cinque anni del regime fiscale di vantaggio.

In altre parole aderendo al nuovo regime forfettario viene richiesta la prevalenza dei redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir; la verifica della suddetta prevalenza non è rilevante se il rapporto di lavoro cessa o se la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro comunque dipendente o assimilato non ecceda l'importo di 20.000 euro (lettera d del comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014).

Il DDL di Stabilità 2016, attualmente all'esame al Senato, prevede l'abrogazione della lettera d) del comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 ma a fronte dell'abrogazione di cui al punto precedente viene previsto l'inserimento, al comma 57 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 della lettera *d-bis*), che preclude l'accesso al regime ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilato di cui rispettivamente agli art. 49 e 50 del Tuir eccedenti l'importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia diventa però irrilevante nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.

Alla luce del testo del DDL, che ricordiamo diverrà definitivo soltanto dopo l'approvazione definitiva di Camera e Senato presumibilmente prima di Natale, sembra che i pensionati con partita Iva che lavorano ancora come autonomi o piccoli imprenditori, se percepiscono una pensione annuale superiore al reddito dell'altra attività, non possono rientrare nel regime forfettario.

Nella speranza che qualche emendamento possa modificare tali impedimenti di natura legale, il pensionato o il lavoratore dipendente che volesse aprirsi la partita Iva ha un'altra strada percorribile, ma solo entro il 31 dicembre di quest'anno, aderire al regime dei minimi.